CALCESTRUZZO E PONTEGGI: SUBAPPALTO, FORNITURA, NOLO?

L'istituto del subappalto è stato affrontato in diversi articoli del Blog; tuttavia occorre calare le regole previste dall'art. 119 del Codice **nella realtà di cantiere**.

Una sentenza della Cassazione offre uno spunto interessante su due momenti di vita del cantiere: **la *fornitura* del calcestruzzo** ed **il *nolo* del ponteggio**. Il tutto anche sotto il profilo della gestione della sicurezza.

Di seguito **alcune riflessioni.**

SUBAPPALTO, FORNITURA, NOLO
Dlgs 36/2023 e Dlgs 81/2008

Prima di entrare nel merito delle due fattispecie indicate, è opportuno rammentare in breve che:

→ **SUBAPPALTATORE** - è colui che **esegue parte delle prestazioni** o lavorazioni oggetto del contratto di appalto → con organizzazione **di mezzi e rischi propri** → è una impresa esecutrice ai sensi dell'art. 89, c. 1, del Dlgs 81/2008 → **Redige il POS**

→**FORNITORE** - è colui che vende un prodotto (o svolge una prestazione) che verrà inserito dall'appaltatore nel proprio processo produttivo. Es: **fornitura di calcestruzzo, di ferro per armatura, di prefabbricati, di serramenti** →. Il fornitore quindi **non interviene nella fase di realizzazione**, mediante apporto di manodopera → non è impresa esecutrice ai sensi dell'art. 89, c. 1, del Dlgs 81/2008 → in genere **non è tenuto a redigere il POS** (si veda art. 96 comma 1bis Dlgs 81/2008)

→ **NOLEGGIATORE A FREDDO** – è colui che **«affitta, dà a nolo»** un mezzo oppure un'attrezzatura, senza operatore. Es: nolo di una fresa, di un escavatore (**senza autista**)→ Il noleggiatore quindi **non interviene nella fase di realizzazione** mediante il proprio apporto di manodopera → non è impresa esecutrice ai sensi dell'art. 89, c. 1, del Dlgs 81/2008 → in genere non **non è tenuto a redigere il POS** (si veda art. 96 comma 1bis Dlgs 81/2008)

→**FORNITORE CON POSA IN OPERA** → è colui che **fornisce** un bene e provvede, anche, alla sua messa in **posa** → In presenza di determinare condizioni può costituire subappalto (art. 119, comma 2, del Codice) → **Se interviene** nella fase di realizzazione, mediante il proprio **apporto di manodopera** è una impresa esecutrice ai sensi dell'art. 89, c. 1, del Dlgs 81/2008 → **Redige il POS**

→ **NOLEGGIATORE A CALDO** → dà a nolo **un mezzo mettendo a disposizione del noleggiante l'operatore che lo muove/utilizza** (autista, manovratore). → In presenza di determinate condizioni

può essere assimilato al subappaltatore (art. 119, comma 2, del Codice)→ **Se interviene** nella fase di realizzazione, mediante il proprio apporto di manodopera, è un'impresa esecutrice ai sensi dell'art. 89, c. 1, del Dlgs 81/2008 → **Redige il POS**

In concreto, pertanto, le imprese che effettuano una "mera fornitura di materiali o attrezzature" e non partecipano direttamente alla realizzazione dell'opera con la propria manodopera non sono imprese esecutrici (sia per il Codice dei Contratti sia per il Dlgs 81/2008) e, quindi, sono esonerate dall'obbligo di redazione del POS.
Per l'art.119 sopra richiamato **il subappaltatore è colui che *"esegue una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto"* con organizzazione di mezzi e rischi propri**; definizione **che si sovrappone** a quella di impresa esecutrice dell'art. **89 del Dlgs 81/2008** "*impresa esecutrice*: ***impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali".***

LA FORNITURA DEL CALCESTRUZZO: SUBAPPALTO O SEMPLICE FORNITURA?

Il caso è certamente molto ricorrente nei cantieri; determinare se il **fornitore del CLS** sia da qualificare **a titolo di "impresa esecutrice" (quindi subappaltatore)** oppure mero fornitore, ha rilevanza **sotto diversi profili: autorizzativi, requisiti e sicurezza**.

La Cassazione (con pronunce del 2025- 536/2025 e del 2017- 11739/2017), nel richiamare le circolari del Ministero del Lavoro (3328/2011 e 2597/2016) ribadisce, sostanzialmente, il principio secondo cui: "*l'impresa fornitrice di calcestruzzo **non deve redigere** il POS se i suoi lavoratori **si limitano a utilizzare la canaletta o la pompa senza tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa**; in caso contrario deve redigere il POS*".

La citata Circolare del 2011 indica sia le procedure di fornitura sia i rischi principali connessi alla fornitura del CLS in cantiere e precisa che il lavoratore dell'impresa fornitrice "***non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo** e **non deve tenere e manovrare** la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa" (cfr. 6.3.2 Scarico in benna o secchione e 6.4*

*Operazioni di pompaggio), cosicché, **in caso contrario**, si deve ritenere di essere in presenza **di una fornitura e posa in opera**.*

"*Nell'ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature, è pertanto necessario che l'ispettore verifichi precisamente se si tratti di una "mera" fornitura oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera (in quest'ultima **il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere**).*

Nel primo caso, non si potrà esigere il POS o il DUVRI. Viceversa, nel secondo caso (fornitura e posa in opera), il Fornitore **potrebbe essere considerato subappaltatore e dovrà redigere il POS, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 81/2008.**

Quindi

Il Fornitore di CLS per non essere qualificato subappaltatore ed essere esonerato dalla redazione del POS→ **non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo**, non dovendo pertanto tenere e/o manovrare la benna, o il secchione, o il terminale in gomma della pompa e la canala di scarico → anche perché tali azioni di manovra **determinano rischi specifici interferenziali** (*urti*, *schiacciamenti, intrappolamento, urti del capo, scivolamento*)

È chiaro come **nella maggior parte dei casi il fornitore di CLS si limita** a posizionare la macchina su terreno adatto, aziona il freno, stabilizza il mezzo, segue le indicazioni del capo cantiere, controlla il flusso del CLS → non tiene e manovra la benna, il secchione ecc. → non partecipa alla posa in opera.

Breve riflessione: se il fornitore interviene nelle fasi lavorative quale subappaltatore, deve essere qualificato nella categoria SOA di riferimento? Pertanto se il CLS viene fornito per l'esecuzione di opere su edificio sottoposto a tutela, il fornitore deve possedere **anch'esso la categoria OG 2**? Lo stesso fornitore otterrà il **CEL in OG 2?**

**IL PONTEGGIO:
SUBAPPALTO O SEMPLICE NOLO ?**

Un altro caso ricorrente, e per la verità **più complesso da analizzare** (considerate le varie posizioni sul punto), è quello **del nolo del Ponteggio** → Subappalto? Nolo a Caldo?
Le considerazioni che seguono **non hanno la pretesa di costituire "verità" in materia**; ma costituiscono mere riflessioni basate su esperienze pregresse.

I principi esposti per il caso della fornitura del CLS, possono aiutare a definire il perimetro dell'analisi.

Innanzitutto è bene rammentare che si possono distinguere:
-**i ponteggi di "sicurezza**" come individuati dall'Allegato XV.1 del Dlgs 81/2008, il quale **elenca tra gli apprestamenti per la sicurezza ai fini della redazione del PSC i ponteggi, trabattelli ecc..**
-**i ponteggi di "servizio"** ovvero i ponteggi che risultano necessari per realizzare l'opera e quindi parte del prezzo dell'opera (da assoggettare a ribasso).

L'art. 119 del Codice prevede che il subappaltatore "***esegue una parte della prestazione" in appalto "con organizzazione di mezzi e rischi propri***"; definizione che come abbiamo visto **si sovrappone a quella di impresa esecutrice dell'art. 89 del Dlgs 81/2008** "*impresa esecutrice: impresa che esegue **un'opera o parte di essa** impegnando proprie risorse umane e materiali*";

In merito esistono due indirizzi interpretativi.

1-IL NOLEGGIO "A CALDO" DEL PONTEGGIO COSTITUISCE SUBAPPALTO.

Secondo tale indirizzo, se l'appaltatrice deve noleggiare "a caldo" un ponteggio necessario per poter lavorare sul tetto di un immobile, **deve chiedere l'autorizzazione al subappalto**.
Se il nolo del ponteggio fisso comprende **l'onere di montarlo e smontarlo** e il "ponteggiatore" **provvede a farlo con propri mezzi, materiali e manodopera** ed in **piena autonomia** rispetto all'appaltatrice → l'impresa che noleggia non può che essere considerata ***un'impresa esecutrice*** **sotto il profilo sia del Dlgs 81/2008 sia del Codice dei Contratti** → Trattasi di **un subappalto** con obbligo di redigere Pimus e POS.
Se, invece, il nolo comprende **la sola attrezzatura (ponteggio) e l'onere di montarlo e smontarlo rimane in capo all'appaltatrice,** è evidente che l'operatore che noleggia l'attrezzatura **non può essere qualificato quale impresa esecutrice** non intervenendo in

nessun modo nella fase esecutiva dell'opera → Trattasi di un nolo senza obbligo di redazione del POS.

2- IL NOLEGGIO "A CALDO" DEL PONTEGGIO NON COSTITUISCE SUBAPPALTO.

Secondo un altro indirizzo, il nolo del ponteggio fisso che comprende l'onere di montarlo e smontarlo con propri mezzi, materiali e manodopera ed in piena autonomia rispetto all'appaltatrice, **non costituisce subappalto in quanto si tratta di una prestazione accessoria e strumentale** (quindi un servizio) che **non modifica o integra il lavoro** oggetto di contratto → la prestazione **non costituisce una parte dell'opera** → È quindi sufficiente una semplice comunicazione → Rimane l'obbligo di redigere il Pimus.

Riflessione in merito.

La distinzione tra "lavoro" e "servizio" risiede nel fatto che effettivamente **il lavoro "modifica la realtà fisica",** mentre nel caso di nolo del ponteggio lo stesso viene montato e smontato e sostanzialmente **non ne rimane traccia** (sul punto l'ANAC è intervenuta diverse volte confermando tale distinzione – con riferimento alla manutenzione).

Tuttavia si ritiene **che occorra distinguere due casi:**

a) Il nolo a caldo del ponteggio **quale mero apprestamento di sicurezza**, come nel caso della necessaria installazione per poter operare sul tetto di immobile durante una ristrutturazione. Oppure il caso del montaggio del ponteggio **quale opera provvisionale (temporanea)** per consentire il lavoro in quota in sicurezza con stazionamento e transito al sicuro → art. 112 dlgs 81/2008 – All. XV.
b) Il nolo a caldo del ponteggio **quale attività "*strumentale*" per realizzare l'opera**, come nel caso di **riqualificazione di una facciata di un fabbricato**. In questo caso il ponteggio costituisce elemento di **supporto per realizzare una opera compiuta** e ricondotta nella voce specifica di elenco prezzi della lavorazione → fattispecie disciplinata dal Dlgs 81/2008 all'art. 131.

Nel primo caso si ritiene che effettivamente **non sussistano** le condizioni per qualificare il nolo *a caldo* del ponteggio quale subappalto in quanto l'attività per sua natura è accessoria, provvisionale e spesso rientra nei costi della sicurezza oppure nelle spese generali di cantiere (art. 31, All. I.7 del Codice) → art. 112 del d.lgs. 81/2008

Nel secondo caso per taluni **parrebbero sussistere, invece, le condizioni** per qualificare il nolo *a caldo* quale subappalto; il ponteggio rientra "a stretto rigore" nella parte di opera da realizzare ed è elemento della voce di prezzo della "facciata" → art 131 del d.lgs. 81/2008.

Tuttavia **affinché un nolo a caldo sia qualificabile** subappalto **devono sussistere le seguenti condizioni:**

a) Il noleggiatore mette a disposizione dell'appaltatore **non solo il mezzo ma anche un operatore** che ha una preparazione tecnica idonea a manovrare il bene noleggiato;

b) Il noleggiatore **realizza una parte dell'opera**, con una organizzazione imprenditoriale basata su una obbligazione di risultato (per esempio, *se l'appaltatore noleggia a caldo 4 escavatori per realizzare lo scavo di fondazione per la realizzazione della scuola oppure noleggia la finitrice a caldo per realizzare una pavimentazione, l'affidamento potrebbe essere qualificato subappalto*);

Il tutto al di là dei meri limiti numerici dell'art. 119, comma 2 del Codice (2% - 50% manodopera).

Ora nel caso del nolo, montaggio e smontaggio del ponteggio, non pare ritenersi – in generale – che tale attività costituisca una **"parte" dell'opera** → il noleggiatore con il proprio lavoro non modifica la realtà fisica → La differenza tra nolo a caldo e subappalto impone, quindi, di accertare **se si verifica concretamente la componente "lavoro"** che conduce a realizzare, appunto, una quota dell'opera, secondo la definizione dell'art. 119 del Codice → peraltro la componente "lavoro" nel caso in esame (montaggio e smontaggio) si presenta **con carattere di accessorietà** rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene.

Anche nel caso del nolo a caldo del ponteggio occorre, infine, chiedersi: se il noleggiatore interviene nelle fasi lavorative quale subappaltatore, deve essere qualificato nella categoria SOA di riferimento? Pertanto se il Ponteggio viene montato e smontato per l'esecuzione di opere su edificio sottoposto a tutela, lo stesso noleggiatore deve possedere **anch'esso la categoria OG 2**? Lo stesso otterrà il **CEL in OG 2?**